



**PROVINCIA DI PISTOIA
SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO MOBILIARE**

**SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA
PROVINCIA DI PISTOIA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Pistoia, 12/11/2007

In sostituzione dell'Economo Provveditore
(Dott. Vincenzo Evangelisti)

Art. 1: Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, ed in particolare:

- il servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale della Provincia di Pistoia, l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Provincia di Pistoia è soggetta, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- il supporto tecnico specialistico alla Provincia nell'espletamento delle gare, dalla predisposizione dei capitolati alla consulenza nelle varie fasi delle gare, fino alla eventuale valutazione delle offerte;
- l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;
- l'avviso dei premi in scadenza;
- l'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso che la Provincia di Pistoia dovesse trovarsi nella veste di danneggiata;
- supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

Art. 2: Corrispettivo del servizio – Importo stimato dell'appalto

L'attività prestata dal *broker*, che non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della Provincia di Pistoia, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del *broker* (clausola di brokeraggio).

A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita *dichiarazione d'onore* in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale della provvigione dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula di polizze assicurative.

Nessun compenso spetta al broker nel caso in cui la Provincia ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito.

Ai soli fini della determinazione degli elementi (es. cauzione provvisoria, procedura applicabile) legati all'entità dell'importo contrattuale si stima in **€ 206.322,84** l'entità totale dell'appalto. Il suddetto valore è stato determinato come segue: applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'anno 2006 per le garanzie RCT-RCO, RC PATRIMONIALE, INCENDIO, FURTO, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, SPESE LEGALI E PERITALI, INFORTUNI AMMINISTRATORI, INFORTUNI CONDUCENTE la percentuale del 13%

e per le garanzie RC AUTO la percentuale del 8% . Gli importi derivanti dall'applicazione di tali percentuali sono stati sommati e moltiplicati per i tre anni di durata del contratto.

Art. 3: Durata del contratto

Il contratto decorrerà dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione ed avrà durata di tre anni. In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto (Vds. successivo art. 13) il broker, su richiesta dell'Amministrazione si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire un graduale passaggio di competenze all'Amministrazione ovvero al nuovo broker.

Art. 4 : Situazione assicurativa della Provincia di Pistoia

La Provincia di Pistoia attualmente ha attivato le coperture assicurative di cui all'**allegato A** al presente capitolato, delle quali sono indicati i principali dati caratteristici.

Art. 5: Prestazioni richieste

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

1. consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività della Provincia di Pistoia, per la definizione degli schemi di polizza relativi ai vari tipi di assicurazione;
2. analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso della gestione del servizio oggetto del presente capitolato;
3. analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione all'efficacia e all'economicità di quest'ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e dell'esigenze dell'Ente;
4. assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto inerenti le procedure di selezione del contraente che la Provincia di Pistoia riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative, individuazione dei criteri di aggiudicazione, nonché assistenza nella valutazione delle offerte tecniche; per la gara in scadenza al 31/3/2008 i capitolati dovranno essere redatti entro 20 giorni dall'attribuzione dell'incarico;
5. rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che la Provincia dovrà richiedere a terzi aggiudicatari di contratti d'appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
6. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione alla Provincia delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione;
7. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della Provincia;
8. trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
9. trasmissione semestrale della statistica sinistri;
10. creazione di, e/o possibilità di accesso ad, una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dalla Provincia;

11. assistenza agli uffici provinciali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte della Provincia, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed altri adempimenti analoghi);
12. assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo puramente esemplificativo: la trasmissione dell'ammontare retribuzioni erogate dalla Provincia ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO) segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;
13. formazione e aggiornamento in materia assicurativa destinati al personale della Provincia addetto alla gestione delle polizze assicurative.

Art. 6: Pagamento dei premi assicurativi

Il broker dovrà trasmettere alla Provincia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie ecc.) almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

La Provincia provvederà al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 7: Modalità svolgimento del servizio ed obblighi delle parti

La provincia autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Provincia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione provinciale.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né può impegnare la Provincia se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Provincia.

Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia;
2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. obbligo di mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione

del rapporto assicurativo.

4. costituzione di una sede operativa nell'ambito della provincia di Pistoia entro 90 giorni dalla stipula del contratto.

La Provincia si impegna ai seguenti obblighi:

1. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
2. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
3. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'ente.

Art. 8: Responsabile del servizio

In sede di presentazione dell'offerta, con le modalità previste nel bando, l'impresa dovrà indicare:

- un responsabile del servizio oggetto del presente capitolato, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio; il responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio;
- le fasce orarie di presenza ordinaria del responsabile, e le modalità per il suo reperimento e contatto da parte dell'Amministrazione provinciale in caso di urgenza;
- un sostituto del responsabile, che opererà in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Art. 9: Responsabilità del broker

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti.

Il broker risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.

Art. 10: Garanzie

A corredo dell'offerta i soggetti partecipanti dovranno fornire apposita garanzia provvisoria a copertura della mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto dell'aggiudicatario, pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto, come disciplinato dagli atti di gara.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire apposita garanzia definitiva al momento della stipula del contratto, in applicazione dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a titolo di garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, pari al 10% del valore contrattuale

definito sulla base dei premi assicurativi imponibili relativi all'anno 2006 e della misura percentuale della provvigione riconosciuta al broker aggiudicatario.

Art. 11: Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 12: Stipula del contratto

L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto, in forma pubblica amministrativa, entro il termine di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.163/2006. A tale scopo si impegna inoltre a presentare in tempo utile la documentazione necessaria a seguito di espressa richiesta da parte del competente ufficio provinciale.

Ove il termine di cui sopra non venga rispettato, senza giustificato motivo, l'Amministrazione Provinciale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a completo carico dell'impresa contraente. L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare, il certificato di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui all'art. 109 D. Lgs. 209/2005 la polizza di assicurazione RC professionale depositata presso l'ISVAP, ed eventuali altri documenti che si rivelassero necessari all'Amministrazione appaltante per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, non acquisibili direttamente dalla stessa.

Art.13: Recesso e risoluzione del contratto

Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, la Provincia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 c. c., alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, previo preavviso al broker da formalizzare entro il 31 ottobre dell'anno in questione. Tale facoltà potrà essere esercitata a partire dall'anno solare 2008. Si riserva altresì la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.

In caso inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato, nel disciplinare o/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'Amministrazione provinciale provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste all'articolo 5 punti 8 e 9 e all'articolo 6 del presente capitolato.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c. c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private).

In caso di risoluzione all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà della Provincia affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 14: Cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Art. 15: Foro competente

Il foro del Tribunale di Pistoia è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto.

Art. 16: Trattamento dei dati personali

In ottemperanza al D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati raccolti in occasione della gara d'appalto di cui al presente Capitolato verranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della stessa. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità previste dall'art. 11 D. Lgs. 196/2006.

Art. 17: Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla normativa vigente in materia D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - ALLEGATO A

<i>POLIZZE</i>	<i>SCADENZE POLIZZE*</i>	<i>PREMIO ANNUO LORDO 2007</i>
Infortuni conducente	31.03.2008	€ 10.076,14
Kasko mezzo amministratori e dipendenti	31.03.2008	€ 12.429,39
RCA-ARD	31.03.2008	€ 55.093,57
Infortuni Amministratori	31.03.2008	€ 3.000,00
Incendio	31.03.2008	€ 78.000,00
Furto	31.03.2008	€ 14.000,00
RCT/RCO	31.03.2008	€ 330.000,00
Impianti e apparecchiature elettroniche	31.03.2008	€ 18.500,00
Spese legali e peritali	31.03.2008	€ 15.000,00
Responsabilità civile patrimoniale	31.03.2008	€ 19.115,85

Totale € 555.214,95

La scadenza dei contratti attualmente in corso è fissata al 31/12/2007 ma è stata richiesta alle compagnie assicuratrici una proroga fino al 31/3/2008.